

Rassegna stampa del

25 Febbraio 2013



L'Italia al voto

L'AGENDA

La corsa al Colle

Tra le priorità l'elezione del Capo dello Stato, il cui mandato scade il 15 maggio

I subentri

Nella prima riunione il gioco a incastri dei pluri-eletti che liberano altri posti

Dopo lo scrutinio nuovo Parlamento in tre settimane

La prima seduta fissata per il 15 marzo

PAGINA A CURA DI
Antonello Cherchi
Giuseppe Latour
Francesco Narfello

■ Ancora otto ore di voto e poi si apriranno le operazioni che porteranno al nuovo Parlamento. Un cronoprogramma scandito da scadenze già fissate - come la primariunione delle Camere, che si terrà venerdì 15 marzo - e da altre che invece rimangono per il momento appese al risultato che uscirà dalle urne. Dunque, di quale Governo si riuscirà a fare e in che tempi. Prospettiva alla quale è legata la scadenza del mandato del presidente della Repubblica. Il 15 maggio, infatti, Giorgio Napolitano termina il settennato.

Dovrebbe, dunque, essere lui, come ha fatto intendere anche nel recente passato, a dare l'incarico per formare il nuovo Governo, per poi passare il testimone. Appuntamento per il quale il Parlamento si muoverà - come prevede la Costituzione - un mese prima della scadenza del mandato, con la convocazione, da parte del presidente di Montecitorio, delle Camere, integrate dai delegati regionali, in seduta comune.

Si potrebbe aprire, però, un altro scenario, ovvero che il

Capo dello Stato segua la formazione del nuovo Esecutivo, ma poi anticipi l'uscita, così da permettere al Parlamento di bruciare le tappe per l'elezione del nuovo inquilino del Colle. Ipotesi che appare remota, anche perché si tratterebbe di acquistare poche settimane. Mentre - per quanto al momento resti un'ipotesi di scuola - il presidente della Repubblica potrebbe dimettersi prima di dare l'incarico (è successo anche nel recente passato), così da consentire al Parlamento di eleggere il nuovo Capo dello Stato, al quale spetterebbe dare l'incombenza di formare il Governo.

Più lineare è, invece, il percorso che porterà all'insediamento del nuovo Parlamento. L'unica incognita è legata ai volti che siederanno negli scranni di Montecitorio e di Palazzo Madama. L'identità di molti deputati e senatori, infatti, la si conoscerà solo il giorno della prima seduta delle Camere, allorché gli eletti che risultano candidati in più circoscrizioni decideranno il seggio di appartenenza, liberando così tutti gli altri posti e aprendo la strada a quelli che in lista vengono subito dopo loro.

Avvicinamenti che sicura-

mente coinvolgeranno il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, che risulta candidato al Senato in 18 circoscrizioni. Più contenuta, invece, la presenza di Pier Luigi Bersani, presente solo in tre circoscrizioni della Camera. Tra i candidati premier, a coprire quasi tutte le circoscrizioni (resta esclusa solo la Valle d'Aosta) è la guida di Rivoluzione civile, Antonio Ingroia, candidato alla Camera. Così come è diffusa la presenza di Oscar Giannino, candidato premier di Fare per fermare il declino, che corre per Montecitorio ed è ai primi posti della lista in 18 circoscrizioni.

Ricomposto il puzzle delle pluricandidature, nella prima seduta si darà il via all'elezione dei rispettivi presidenti. Operazione che al Senato si chiuderà senz'altro il giorno successivo, sabato 16 marzo. E altrettanto dovrebbe verificarsi alla Camera, anche se a Montecitorio le regole sono diverse da Palazzo Madama. Adempimento che darà il via a tutti gli altri (insediamento dell'ufficio di presidenza, formazione dei gruppi, costituzione delle commissioni) che permetteranno alla XVII legislatura di entrare nel vivo.

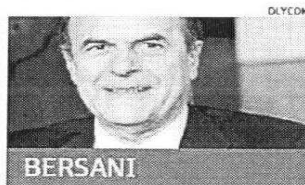
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I candidati ubiqui

Alcuni politici presenti in più circoscrizioni: sono indicati il numero di candidature e la Camera per cui si corre



18 SENATO



3 CAMERA



5 SENATO



24 CAMERA



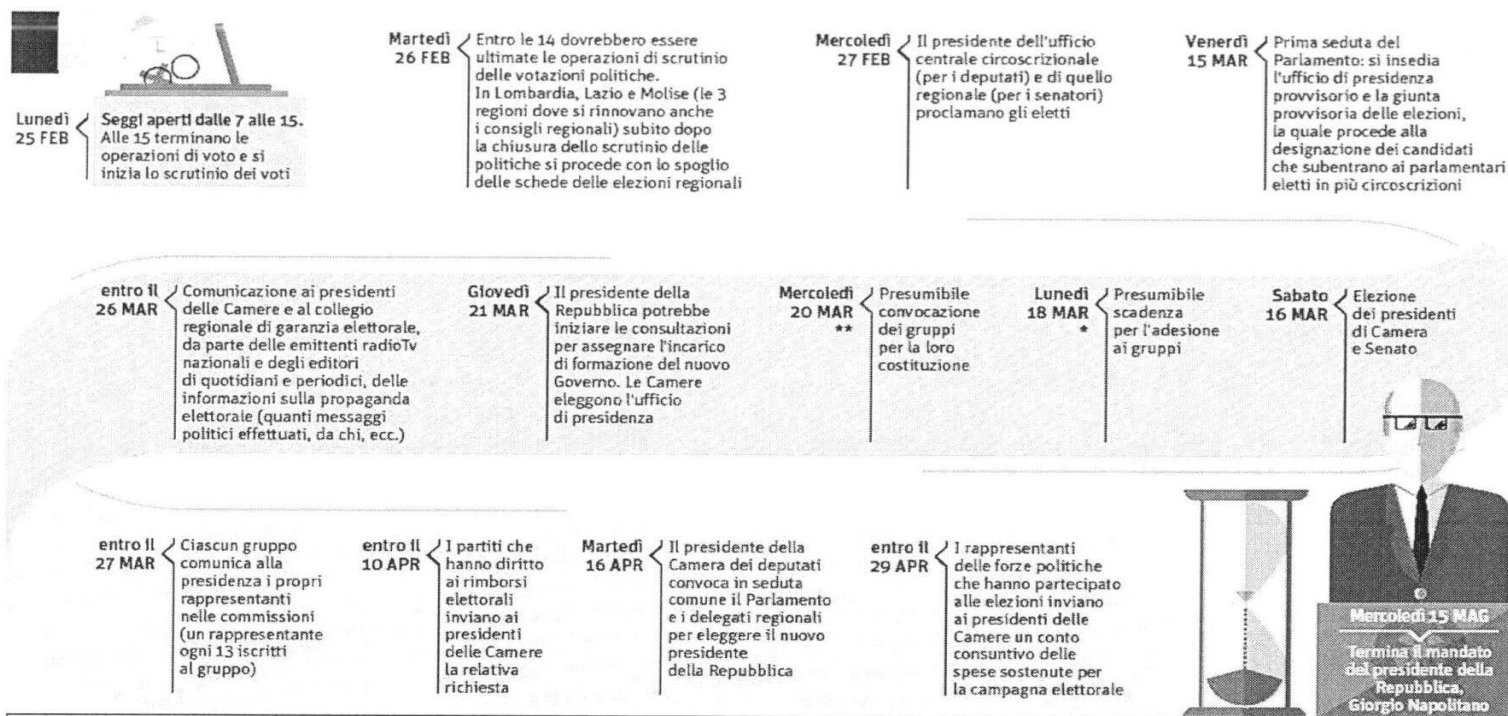
19 CAMERA



26 CAMERA

Il calendario dal seggio elettorale alle Camere

Le tappe verso il nuovo Parlamento e le principali scadenze da rispettare



* Al Senato si potrebbe andare a martedì 19 - ** Al Senato si potrebbe andare a venerdì 22 marzo (entro 7 giorni dalla prima seduta)

Contratti di secondo livello. In attesa dell'entrata in vigore del decreto, imprese e sindacati lavorano sulle intese

Cantiere aperto sulla produttività

Accordi integrativi al test delle nuove regole per non perdere il diritto al bonus



Francesca Barbieri

Più di 900 milioni in palio per quest'anno e altri 400 nel 2014 per detassare premi di produttività. In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto varato dal Consiglio dei ministri il 22 gennaio scorso, aziende e sindacati sono al lavoro sulle intese per trovarsi pronti quando sarà possibile chiedere l'agevolazione e applicare così una "cedolare secca" del 10% sui bonus riconosciuti ai dipendenti con reddito lordo non superiore al tetto di 40mila euro. Anche se le regole sono fissate, il cantiere è ancora aperto, perché stanno venendo agalla punti critici e dubbi interpretativi.

Test sui vecchi accordi

Al sicuro gli integrativi già siglati se riferiti a indicatori quantitativi di produttività. «Non dovrebbero esserci dubbi sulla detassazione dei vecchi premi di risultato - sottolineano da Confindustria - che in Italia sono previsti dal 1993 e hanno generato una cultura aziendale per rendere misurabili e trasparenti le performance societarie». Stesse indicazioni dalla Cisl: «Per i patti in vigore - dice il segretario confederale, Luigi Sbarra - che rispondono alle caratteristiche del decreto non dovrebbero esserci problemi. Non è, invece, più praticabile un trasferimento automatico di istituti del contratto nazionale, come straordinari, notturni, festivi, ma bisogna studiare una formula per adeguare l'organizzazione con l'obiettivo di aumentare efficienza e produttività».

Mentre Confcooperative sollecita la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, «per poter adattare in tempi rapidi i vecchi accordi eventualmente fuori gioco e capire qual

è l'esatto perimetro dei premi ammessi allo sconto», gli artigiani della Cna stanno passando al setaccio tutti i contratti attivi per verificarne la regolarità. «Sembrirebbe di sì - dicono dall'associazione - perché le intese siglate finora dovrebbero rientrare nel primo canale».

Due vie possibili

Il percorso che porta alla detassazione, infatti, prevede due strade: la prima comprende le voci retributive pagate per risultati specifici e oggettivi raggiunti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; la seconda detassa le somme pagate per attività svolte dal lavoratore e ricollegabili a 4 aree: flessibilità di orario, calendario delle ferie, utilizzo di nuove tecnologie, fungibilità delle mansioni.

Un canale, quest'ultimo, difficilmente praticabile e su cui si concentrano le maggiori criticità per buona parte di sindacati e associa-

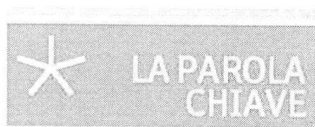
zioni datoriali, visto che «i paletti per percorrerlo sono troppi, con la richiesta della presenza di almeno tre interventi su quattro».

Secondo Paolo Pirani, segretario confederale Uil, «è una strada poco percorribile soprattutto per le piccole aziende: il campo di applicazione si è ridotto molto e sarebbe stato utile introdurre una misura strutturale». La Cgil, invece, ha bollato l'intero provvedimento sulla produttività come «inadeguato e sbagliato, nella forma e nella sostanza». Sul fronte datoriale, Confartigianato evidenzia come non sia chiaro «se la detassazione comporti anche la decontribuzione degli importi», mentre Confcommercio sottolinea che «le parti sociali hanno sottoscritto un accordo quadro, che da un lato va declinato in specifiche intese, dall'altro richiedeva anche modifiche normative, richiamate dalle stesse parti, tali da consentire una più compiuta autonomia degli accordi». La fine anticipata della legislatura, secondo i commercianti, «non ha consentito di avviare gli interventi legislativi auspicati e questo limita oggettivamente le possibilità di soluzioni altrettanto innovative».

Agenda per il nuovo Governo

L'affaire produttività finirà, così, sul tavolo del prossimo Governo, «con l'auspicio - osservano da Confindustria - che si apra finalmente un cantiere per la produttività, creando misure sulla detassazione dei salari davvero efficaci, come quelle che prevedono premi per chi sposta risorse dal livello nazionale a quello aziendale». Un esempio recente su questo fronte arriva dal contratto collettivo degli elettrici, appena siglato, che vincola una parte delle risorse individuate dall'accordo nazionale al raggiungimento di intese aziendali di produttività e redditività, linea che ricalca quella già tracciata nei rinnovi di chimici e metalmeccanici. E di produttività si discute nelle trattative per il rinnovo del contratto del turismo, in scadenza ad aprile, dove si punta a valorizzare gli accordi di secondo livello già sottoscritti per individuare eventuali buone prassi da diffondere su più ampia scala.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Salario di produttività

● La retribuzione di produttività rappresenta la quota dello stipendio dei lavoratori dipendenti collegata al raggiungimento di determinati obiettivi. Secondo il Dpcm del 22 gennaio scorso per retribuzione di produttività si intendono le voci erogate, in esecuzione di contratti, con riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, o, in alternativa, l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle seguenti aree: ridefinizione degli orari, distribuzione flessibile delle ferie, impiego di nuove tecnologie, interventi per la fungibilità delle mansioni. Per entrare nell'ambito della detassazione le intese devono essere collettive poiché i premi individuali sono esclusi

La disciplina



MISURE AGEVOLABILI

L'incentivo riguarda, in alternativa, le voci retributive pagate in esecuzione di contratti con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività o attivati in almeno tre di queste aree: Ridefinizione dei sistemi di orari; distribuzione flessibile delle ferie; adozione di misure per rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie; interventi in materia di fungibilità delle mansioni



CEDOLARE SECCA AL 10%

Il Dpcm firmato dal Consiglio dei ministri il 22 gennaio scorso precisa che «le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale ... sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento»



TETTO A 40MILA EURO

Il decreto prevede che la detassazione dei salari di produttività «trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40mila». L'analogo provvedimento di detassazione per l'anno 2012 prevedeva un limite di reddito di 30mila euro



SCONTI FINO A 2.500 €

«La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva» secondo il testo del provvedimento «non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi». L'analogo provvedimento per il 2010 e 2011 prevedeva un limite massimo di 6mila euro



BUDGET DA 1,35 MLD

In linea con quanto stabilito dalla legge di stabilità, la detassazione dei salari di produttività può disporre di una dote di 950 milioni per quest'anno e di 400 milioni per il 2014. Secondo la relazione tecnica al Dpcm approvato il 22 gennaio scorso, l'impatto della defiscalizzazione sarà di 935 milioni di euro per il 2013 e di 305 per il 2014



SOTTO LA LENTE

Per monitorare lo sviluppo delle misure di agevolazione dei salari di produttività e verificare la conformità degli accordi, «i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro ... entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione». Entro il 30 novembre 2013 confronto tra Governo e parti sociali per valutare i risultati

Il regime. Le novità e i punti da chiarire

Obbligo di deposito entro 30 giorni dalla sottoscrizione

Alessandro Rota Porta

Il decreto approvato lo scorso 22 gennaio dal Governo ha fissato le linee attuative per la detassazione 2013, però sull'effettiva applicazione rimangono ancora alcune incognite, che rischiano di lasciare nell'incertezza le aziende e i lavoratori interessati. In primis, va chiarita l'efficacia temporale degli accordi di produttività sottoscritti prima dell'entrata in vigore del decreto poiché la disposizione, per quest'anno, obbliga il deposito degli stessi alla Direzione territoriale del lavoro, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Quale sarà allora la sorte delle intese siglate in precedenza, nel 2012 o prima, che prevedono erogazioni incentivanti nel 2013 conformi alle disposizioni del decreto, perché correlate al raggiungimento di parametri quantitativi di produttività? In queste ipotesi, si potrebbe pensare a un periodo transitorio, per consentire il deposito delle stesse alla Direzione territoriale del lavoro o la "ratifica" qualora questo sia già avvenuto ai fini della detassazione. Viceversa, verrebbero vanificate tutte quelle politiche aziendali seriamente rivolte alla crescita economica dell'impresa, con conseguente perdita di salario dei lavoratori coinvolti.

Il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri è solo l'ultimo tassello intervenuto a regolare questa misura - il cui obiettivo dovrebbe essere quello di incentivare la produttività - ma che, fin dalla sua introduzione nel 2008, ha sempre vissuto un percorso applicativo tortuoso e che mantiene tuttora il carattere sperimentale.

Entrando nelle pieghe del provvedimento, sono molteplici le criticità che necessiteranno degli opportuni chiarimenti di prassi, stante la valenza in parte innovativa dei meccanismi gestionali.

Se, infatti, l'origine della tassazione agevolata al 10% per i contratti di produttività deve essere ancora la contrattazio-

ne collettiva (territoriale o aziendale), diversi sono i target che possono far scattare la detassazione: si può trattare di parametri quantitativi (ad esempio premi legati all'aumento di fatturato), oppure di intese che recepiscano l'attivazione di almeno tre delle quattro aree tracciate nell'accordo interconfederale (non firmato dalla Cgil) sulla produttività del 21 novembre 2012.

Se con riferimento agli indicatori quantitativi la gestione appare più semplice, la realizzazione di tre delle misure indicate (si veda l'infografica a sinistra) risulta assai più selettiva e complessa, anche perché si tratta di obiettivi non necessariamente collegati fra loro: si pensi a un contratto di produttività che debba coniugare la funzionalità delle mansioni, la distri-

PICCOLE IMPRESE

La maggior parte delle Pmi rischia di essere tagliata fuori dal circuito nel caso in cui non abbia sindacati in azienda

buzione flessibile delle ferie e l'attivazione di misure volte a rendere compatibili le nuove tecnologie.

Allo stesso modo sarà arduo percorrere la strada dei contratti territoriali, dal momento che gli indici di produttività, a cui il datore di lavoro dovrà fare riferimento, difficilmente potranno essere tarati su un'area geografica o viceversa definiti in maniera generica, anziché "cuciti" sulla singola realtà imprenditoriale.

Altro capitolo da valutare con attenzione è quello della contrattazione: infatti, la maggior parte delle Pmi e dei loro lavoratori rischia di essere tagliata fuori dal circuito della detassazione nel caso in cui non abbia rappresentanze sindacali in azienda o non disponga di relazioni sindacali, che dovranno quindi essere "costruite".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagamenti, la trasparenza non va online

Gli enti disattendono l'obbligo di pubblicazione sui siti delle spese oltre mille euro in vigore da gennaio

Valeria Uva

Quanto spende il tuo sindaco? In teoria dal primo gennaio dovrebbe bastare un click per saperlo. In pratica, invece, il sipario sui pagamenti della pubblica amministrazione non si è ancora alzato.

A distanza di due mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di mettere on line tutti i pagamenti oltre i mille euro sono veramente pochissime le amministrazioni pubbliche in regola con le nuove disposizioni (articolo 18 del Dl 83/2012).

Un censimento ufficiale non è ancora disponibile, ma un monitoraggio ufficioso, svolto dal sito «L'era della trasparenza» e coordinato da Agorà digitale, segnala a fine gennaio un tasso di regolarità praticamente nullo: su circa mille siti pubblici censiti sono poco più di una trentina - molte le Province - quelli con l'elenco.

Tra questi, c'è la Regione Lombardia. Il monitoraggio fornisce uno spaccato rappresentativo di tutte le provvidenze, le fatture, le spese grandi e piccole dell'era Formigoni. Tutto visibile, fin nei minimi dettagli: dai 363mila euro

richiesti dal Centro studi interregionale Cinsedo come quota associativa 2013 ai 2.860 versati alla Royal Food (rinfresco o tramezzini?) per spese di rappresentanza. La Regione Lazio, invece, rende noti solo i dati del microcredito, dei sussidi agricoli e per il diritto allo studio. Ancora un po' poco per l'ente di Fiorito.

Buio pesto, poi, nelle aziende sanitarie locali lombarde. A fronte di 797 milioni di servizi acquistati (bilancio 2010), ad esempio, dalla Asl 2 di Milano, non un centesimo è ancora visibile nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" dell'azienda. Zero anche per le medesime realtà di Bergamo. Ma non è un fatto territoriale: nulla cambia, per esempio, nelle Asl di Alessandria o di Livorno.

Tra le amministrazioni centrali rispetta l'obiettivo la Presidenza del Consiglio dei ministri, ma non l'enorme centro di spesa rappresentato dal ministero delle Infrastrutture.

L'intento della norma è chiaro: fare luce sulla gestione della spesa pubblica, sui 140 miliardi di euro solo per gli acquisti (stima

Istat), senza contare i mille rivoli dei finanziamenti e contributi a pioggia. Da qui l'obbligo di mettere in rete, in formato aperto, qualsiasi uscita (fatture, contributi) sopra i modesti mille euro.

Alla Pa è stato dato un po' di tempo per organizzarsi di fronte alla ciclopica sfida: l'obbligo è in vigore da agosto scorso, ma solo da gennaio è accompagnato da pesanti «sanzioni». Innanzitutto per i beneficiari dei pagamenti: la pubblicazione preventiva degli importi è «condizione legale di efficacia del titolo» di pagamento. In altre parole se si aggira la norma, il pagamento diventa un fatto indebito (e va restituito). Una vera e propria spada di Damocle che dal primo gennaio pende su milioni di cittadini (e pochi lo sanno): dall'impresa appaltatrice di un lavoro pubblico, fino allo studente che incassa il sussidio scolastico. Possono tutelarsi solo segnalando l'inadempienza. Anche i dirigenti dell'amministrazione rischiano in proprio: per loro può scattare la responsabilità patrimoniale e devono risarcire i danni.

Eppure l'opacità resta. «In real-

tà sappiamo che molte amministrazioni stanno cercando di mettersi in regola - spiega Antonio Naddeo, capo dipartimento della Funzione pubblica - ma hanno difficoltà organizzative, e nessuna risorsa aggiuntiva». Ancora più difficile per le realtà più grandi e articolate sul territorio organizzare il flusso di informazioni e centralizzarle.

Per Ernesto Belisario di Agorà digitale a rallentare le scelte degli enti hanno contribuito «le prime bozze del decreto di riordino della trasparenza amministrativa che sembravano rimensionare questi obblighi e sospenderli per sei mesi». Proprio Agorà rivendica di essere riuscita «con un emendamento a ripristinare il testo vigente». La riforma è stata approvata il 15 febbraio dal Consiglio dei ministri. Se come sembra anche si confermerà il rigore sulla spesa non è più tempo di sconti. Dopo la stretta sui tempi di pagamento dei fornitori, anche la mancata trasparenza sui destinatari dei soldi pubblici può costare molto cara alle amministrazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spesa pubblica in un click

L'OBBLIGO

Dal primo gennaio di quest'anno le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali devono pubblicare sul proprio sito nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito» tutti i pagamenti superiori a mille euro, in formato aperto ed editabile. A stabilirlo è l'articolo 18 del decreto sviluppo (Dl 83/2012). I pagamenti sono quelli effettuati, a qualsiasi titolo, a partire dalla data di entrata in vigore della norma, ovvero dal 12 agosto 2012.

I DESTINATARI

Tutte le amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nonché le aziende speciali e le società in house delle pubbliche amministrazioni sono le destinatarie della norma che impone loro la pubblicazione online.

A rafforzare l'importanza di adempiere c'è la precisazione che questo obbligo rappresenta diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione.

I PAGAMENTI

La norma è molto ampia e comprende i versamenti da effettuare a persone, professionisti, imprese, enti pubblici e privati, di fatto a qualsiasi titolo. Nell'elenco dei pagamenti da rendere noti sul sito figurano infatti:

- sovvenzioni
- contributi
- sussidi
- ausili finanziari alle imprese
- corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici

LE INFORMAZIONI

L'elenco dei dati obbligatori è lungo. Si tratta di:

- nome del beneficiario
- dati fiscali
- importo
- titolo in base al quale è dovuto il pagamento
- responsabile del procedimento
- modalità di individuazione del destinatario (gara, trattativa privata eccetera)
- link al progetto
- curriculum
- contratto
- capitolato d'appalto

I BENEFICIARI

Persone, imprese, fornitori tutti e enti pubblici che devono ricevere una somma superiore a mille euro da una Pa devono verificare la pubblicazione preventiva del corrispettivo sul sito dell'ente, perché è condizione legale di efficacia del titolo. In altre parole, senza la pubblicazione il pagamento è illegittimo. Per evitare questo però il beneficiario stesso può denunciare la mancata, incompleta o tardiva pubblicazione e chiedere il risarcimento del danno.

LE SANZIONI

Per i beneficiari del pagamento il rischio è che chiunque abbia interesse possa far valere l'illegittimità del versamento effettuato senza preventiva pubblicazione sul sito. Per la Pa l'inadempienza può essere rilevata d'ufficio dai dirigenti e dagli organi di controllo, che ne rispondono sia sotto il profilo amministrativo che contabile e persino patrimoniale. Possono cioè vedersi chiamati a risarcire i danni provocati all'ente di appartenenza.

LE DIFFICOLTÀ

Le informazioni devono essere pubblicate seguendo un particolare modello, in formato tabellare aperto (in modo da consentire il trattamento e la rielaborazione dei dati) e vanno conservate per cinque anni. Questo impone uno sforzo sia in termini di risorse umane che tecnologico, di ammodernamento e continuo aggiornamento dei siti. Ma né il decreto sviluppo, né il futuro codice della trasparenza prevedono però stanziamenti per attuare queste disposizioni.

I PROSSIMI PASSI

Il Dpr di riordino degli obblighi di trasparenza della Pa, varato dal Consiglio dei ministri del 16 febbraio e non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale, da un lato abroga la norma (articolo 18 Dl 83/2012), dall'altro ne fa propri i contenuti (con qualche informazione obbligatoria in meno). Inoltre l'entrata in vigore differita di sei mesi del nuovo obbligo (prevista in una bozza) non dovrebbe più essere confermata nel testo definitivo.

Bilanci. Le conseguenze della stretta sulla decorrenza automatica delle «penalità» dal 1° gennaio 2013

Test sugli interessi di mora

Scadenze da monitorare per contabilizzare senza errori gli importi

PAGINA A CURA DI
Michele Brusaterra

Stretta sugli interessi di mora «automatici». Dal 1° gennaio 2013 viene infatti considerato gravemente iniquo – e quindi nullo, senza alcuna possibilità di fornire prova contraria – l'accordo tra creditore e debitore che esclude a priori la loro applicazione. Lo prevedono le nuove disposizioni del decreto legislativo 231/2002, introdotte dal decreto legislativo 192/2012.

Queste regole si rifletteranno sul bilancio relativo al 2013,

COMPETENZA

Creditore e debitore devono inserire gli aumenti nel conto economico dell'esercizio in cui maturano

da approvare nel 2014. Fin da ora, però, l'automatismo impone di monitorare i termini di scadenza di incassi e pagamenti per contabilizzare correttamente gli interessi di mora (sia attivi, sia passivi), che ai fini civili seguono il principio di competenza.

Quando un credito non viene onorato, in tutto o in parte, alle scadenze (prescritte dall'articolo 4 del decreto 231 o pattuite

per iscritto tra le parti), il creditore deve contabilizzare gli interessi moratori che maturano nell'esercizio alla voce «C.16» di conto economico, come ha chiarito la bozza di revisione del principio contabile nazionale Oic15. Questo documento, anche nella versione non revisionata, stabilisce inoltre che, se è dubbio l'incasso del credito riferito agli interessi di mora maturati automaticamente, occorre effettuare «uno stanziamento al fondo svalutazione crediti in relazione alla possibilità di recupero». Il creditore deve quindi, soprattutto in occasione delle stime di fine esercizio, fare una valutazione reale ma prudente di tutti gli interessi maturati, per individuare quelli esigibili. Se poi, negli esercizi successivi, la svalutazione si rivelasse fuori misura, andrà contabilizzata una sopravvenienza attiva che neutralizzerà la parte di fondo in eccesso.

Anche dal punto di vista del debitore vale il principio di competenza, unito a quello di prudenza che prescrive la contabilizzazione di perdite anche solo presunte. Indipendentemente dal fatto, quindi, che il debitore sia convinto di non riuscire a pagare al creditore gli interessi di mora, deve comunque essere rilevato l'onere finanziario, alla voce «C.17» di conto economi-

co, a partire dalla scadenza dei termini per il pagamento previsti dal decreto 231 o pattuiti fra le parti. Il principio contabile nazionale Oic 19 chiarisce, infatti, che per i contratti che prevedono il pagamento di interessi passivi se si verificano determinate condizioni o eventi, questi interessi sono stanziati in bilancio «solo quando il loro pagamento diventa probabile». Gli interessi di mora «automatici» – regolati dalla legge, che prevede la loro maturazione, specificando data di decorrenza e saggio di interesse – dovrebbero essere contabilizzati per competenza, visto che il creditore ha il diritto di pretenderli. Ciò vale anche se esistono, fra le parti, accordi che prevedono scadenze o saggio d'interesse diversi: sarebbe un accordo che il debitore non potrebbe ignorare.

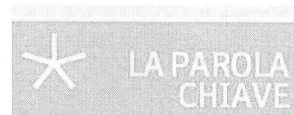
Si aggravano quindi gli oneri per chi è coinvolto dalle nuove norme: in termini di monitoraggio della scadenza di crediti e debiti, con la predisposizione di tabelle o l'utilizzo di programmi non solo in grado di calcolare gli interessi di mora, attivi o passivi, con riferimento a ogni creditore e a ogni scadenza, ma di tener conto di eventuali incassi o rinunce.

Per applicare correttamente le disposizioni, è necessario determinare l'esatto momento a decreto legislativo 231 stabilisce in 30 giorni il termine di pagamento «ordinario», che scatta: ■ dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; ■ dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando la data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente non è certa o è anteriore al ricevimento delle merci o delle prestazioni.

Se il contratto o la legge prevedono una esplicita accettazione o verifica della merce o dei servizi ricevuti, il termine di 30 giorni decorre da tale accettazione o verifica, se avvengono dopo il ricevimento della fattura o la richiesta di pagamento equivalente; in caso contrario, vale sempre la data di ricevimento di uno di questi documenti.

Il tasso per determinare gli interessi di mora può essere concordato tra le parti, ma se la clausola è gravemente iniqua per il creditore, viene considerata nulla. In tale caso o se il tasso non viene pattuito, è stabilito nel tasso di riferimento, determinato semestralmente dal ministro dell'Economia, maggiorato di otto punti percentuali. Per il primo semestre del 2013, il tasso è allo 0,75 per cento.

partire dal quale gli interessi moratori scattano in automatico. Questa scadenza può essere pattuita in modo espresso tra le parti. Se la pattuizione manca o se i termini sono considerati iniqui per il creditore, l'articolo 4 del

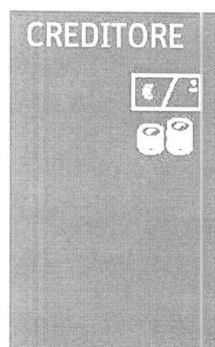


Interessi moratori

● Gli interessi di mora hanno una funzione risarcitoria nelle obbligazioni pecuniarie: costituiscono una liquidazione forfettaria del danno causato dal ritardato pagamento del debitore. Sono disciplinati dall'articolo 1224 del Codice civile, che prescrive: «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali». La costituzione in mora avviene con intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore. Nelle transazioni commerciali, il decreto legislativo 231/2002 ha previsto la costituzione in mora «automatica» del debitore che non rispetti i termini di pagamento stabiliti dal decreto o dalle parti, purché non iniqui

Caso per caso

Le conseguenze civili e fiscali per il creditore e il debitore alle prese con gli interessi di mora



EVENTO

Nel corso dell'esercizio maturano interessi moratori

Ci sono interessi moratori ritenuti di dubbio incasso

Nel corso dell'esercizio vengono incassati più interessi di quelli previsti

Il credito per interessi di mora rilevato in esercizi precedenti non è più ritenuto incassabile

TRATTAMENTO CIVILE

Deve contabilizzarli alla voce «C.16» di conto economico

Deve effettuare un accantonamento, accendendo un apposito fondo

Deve stornare il fondo rilevando una sopravvenienza attiva

Deve rilevare una sopravvenienza passiva

TRATTAMENTO FISCALE

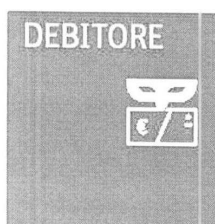
Deve effettuare:

- una variazione in diminuzione per gli interessi non incassati nell'esercizio
- una variazione in aumento nell'esercizio in cui gli interessi sono incassati

Deve effettuare una variazione in aumento pari all'accantonamento stanziato

Deve effettuare una variazione in diminuzione pari alla sopravvenienza rilevata e una variazione in aumento per gli interessi di mora incassati

Deve effettuare una variazione in aumento pari alla sopravvenienza passiva rilevata



Nel corso dell'esercizio maturano interessi di mora

Il debito per interessi di mora in esercizi precedenti non è più pagabile

Deve provvedere alla contabilizzazione attraverso la voce «C.17» di conto economico

Deve rilevare una sopravvenienza attiva

Deve effettuare:

- una variazione in aumento per gli interessi di mora non versati nell'esercizio
- una variazione in diminuzione nell'esercizio in cui gli interessi vengono corrisposti

Deve effettuare una variazione in diminuzione pari alla sopravvenienza attiva rilevata

Condominio. Ladri favoriti dai ponteggi

Furto, l'impresa non è responsabile

Luana Tagliolini

■ Non sempre il condominio e l'impresa rispondono del furto negli appartamenti agevolato dal ponteggio. Possono infatti essere determinanti per favorire il reato negligenza e superficialità del danneggiato, che potrebbe quindi non sfuggire dalla responsabilità. Sono questi i principi applicati dalla Cassazione che, nella sentenza 1890/2013, ha affrontato il caso di un ricorrente che aveva subito il furto in appartamento, con l'ingresso in casa dei ladri agevolato dai ponteggi per i lavori in corso nel condominio, e aveva agito per vedere riconosciuta la responsabilità del condominio e dell'impresa che aveva

montato i ponteggi.

Il giudice di primo grado aveva accolto i motivi del ricorrente, ma la sentenza, impugnata dall'impresa e dal condominio, era stata riformata in secondo grado in favore degli appellanti.

Il danneggiato ha quindi inoltrato il ricorso alla Cassazione che lo ha respinto, tra l'altro, non perché il condominio e l'impresa avessero adottato tutti i provvedimenti necessari a evitare i furti, ma perché il ricorrente aveva aderito alla delibera con la quale l'assemblea di condominio aveva rinunciato a installare dei sistemi di allarme sul ponteggio, perché troppo costosi. Né il ricorrente aveva manifestato in alcun modo con-

trarietà alla posizione espressa dall'assemblea. E questo nonostante che l'impresa avesse sollecitato l'installazione dell'antifurto proprio perché il ponteggio poteva facilitare l'ingresso dei ladri.

Inoltre, la Cassazione ha rigettato il ricorso perché i preziosi rubati erano mal custoditi. Infatti, nonostante l'ingente valore, erano contenuti in una scatola nell'armadio e non in una cassaforte o in un blindato.

La Corte, in altre sue pronunce, ha ipotizzato una sorte di responsabilità concorrente nel caso in cui il danneggiato abbia contribuito, con il suo comportamento, a causare il danno.

E, anche nei casi in cui ha riconosciuto la responsabilità dell'impresa installatrice dei ponteggi, la Cassazione ha previsto la riduzione del risarcimento del danno, secondo la gravità della colpa del creditore e le conseguenze derivate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice appalti. Le istruzioni dell'Authority

Contratti in forma elettronica con regolamenti autonomi

■ La nuova disciplina sulla stipulazione elettronica dei contratti vale solo per gli appalti che richiedono l'elaborazione di regole attuative da parte degli enti locali.

L'Authority sugli appalti ha fornito una serie di chiarimenti sulla nuova formulazione dell'articolo 11, comma 13 del Codice Appalti, introdotta dalla legge 221/2006 che comporta l'obbligo di digitalizzare i contratti.

Nella determinazione n. 1/2013 l'Authority evidenzia che la nuova norma riguarda solo i contratti disciplinati dal Dlgs 163/2006, mentre rimangono esclusi i contratti di locazione o quelli di compravendita immobiliare. Il nuovo comma 13 non

incide però sul generale obbligo di stipulazione dei contratti mediante atto pubblico o in forma pubblica amministrativa, dettato dall'articolo 16 del Rd 2240/1923, ancora vigente come l'articolo 17 dello stesso decreto, che individua l'eccezione per i contratti derivanti da procedura negoziata (stipulabili anche con scrittura privata).

Secondo l'Authority, infatti, la disposizione determina l'obbligo ulteriore, riferito appunto ai soli contratti per gli appalti e le concessioni, di composizione con modalità elettroniche: l'atto pubblico notarile informatico e l'atto in forma pubblica con l'intervento dell'ufficiale rogante (il segretario comunale o pro-

vinciale), secondo regole di gestione informatizzata stabilite da ciascuna amministrazione.

Ogni amministrazione aggiudicatrice è quindi chiamata a definire all'interno del proprio regolamento dei contratti alcune norme specifiche.

L'Authority evidenzia che le amministrazioni possono prevedere la sottoscrizione dalle parti con la firma elettronica "leggera", ossia l'acquisizione digitale della firma autografa, richiedendo invece come passaggio essenziale l'apposizione della firma digitale da parte dell'ufficiale rogante.

Il percorso è garantito sia dall'articolo 25, comma 2 del Dlgs 82/2005 sia dalla legge notarile sull'atto pubblico informatico (in particolare dall'articolo 52-bis).

L'Authority, inoltre, precisa che l'articolo 6 della legge 221/2012 ha introdotto invece (comma 2) un obbligo di stipulazione solo con firma digitale degli accordi tra Pubbliche amministrazioni, quando stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990.

La determinazione 1/2013 chiarisce anche che la forma della scrittura privata può ancora essere gestita secondo modalità tradizionali (firma autografa su supporto cartaceo), nulla vietando, peraltro, alle amministrazioni di applicare alla stessa la sottoscrizione con firma digitale o realizzare lo scambio delle lettere secondo gli usi del commercio mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

Al.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCI RISPONDE

Nelle gare l'apertura delle buste è pubblica

Salvatore Dettori

■ È inderogabile l'apertura dei plichi in seduta pubblica. Lo ribadisce il Consiglio di Stato nella pronuncia n. 8 del 7 gennaio 2012. Rappresenta, infatti, un principio tassativo in ogni tipo di gara, comprese le procedure negoziate, quello della pubblicità delle sedute in cui si proceda alla verifica dell'integrità dei plichi e alla disamina del loro contenuto. Lo stesso principio è stato esteso dalla più recente giurisprudenza anche alle procedure negoziate senza bando. Ed ha

trovato, da ultimo, il definitivo suggello dell'Adunanza plenary dello stesso Consiglio (n. 31 del 31 luglio 2012) proprio nel segno della massima pubblicità delle operazioni di gara, come corollario del principio di trasparenza. Questa ultima pronuncia, invero, ha affermato con grande nettezza che le esigenze di informazione dei partecipanti alla gara a tutela dei principi di trasparenza e par condicio, richiamate nella decisione n. 13/2011 della stessa Adunanza a sostegno della necessità che

l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche avvenga in seduta pubblica, si pongono in termini sostanzialmente identici anche nelle procedure negoziate. Ed ha concluso, pertanto, che anche nelle procedure negoziate, con o senza bando, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti (verifica preliminare alle successive valutazioni tecniche ed economiche delle medesime offerte) vadano effettuate in seduta pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atti «trasparenti» online con cautele sulla privacy

Chiunque può richiedere gratis i documenti interessati

Alberto Barbiero

L'accessibilità totale delle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle Pa è lo strumento che garantisce la piena trasparenza e che consente forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Dlgs approvato dal Consiglio dei ministri in attuazione della legge 190/2012 (anticorruzione) ricomponetutti gli obblighi vigenti in materia di pubblicità dell'attività delle amministrazioni, inserendo molte norme rafforzative e innovative, facendo leva sul principio (articolo 3) per cui tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

Un profilo rilevante della nuova normativa si incontra all'articolo 4, sui limiti alla trasparenza, che non solo pone dei paletti alla gestione

degli atti soggetti a pubblicazione, ma fornisce anche importanti indicazioni sul trattamento delle informazioni più delicate.

A fronte di una gestione informatizzata che deve consentire la più ampia e facile accessibilità a dati e documenti, la nuova normativa prevede che la conoscibilità dei dati e documenti pubblici non può mai essere negata dove siano sufficienti misure di anonimizzazione, limitazioni di specifici dati o parti di documento, mascheramenti o altri accorgimenti idonei a dare soddisfazione alle eventuali esigenze di segreto e di tutela dei dati personali. Le Pa devono provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza.

Le generalità di un soggetto percettore di un sussidio sociale potranno essere riportate con cautele (es. con le sole iniziali del nome e del cognome associate ad un codice identificativo, come richiesto anche dall'articolo 26), mentre dati con finalità operative (come il codice Iban del fornitore) andranno stralciati.

La corretta gestione delle informazioni ai fini della pubblicazione assume rilevanza anche per la nuova disposizione (articolo 5) che prevede l'«accesso

Le regole

01 | L'OBBLIGO

Il decreto legislativo attuativo della legge anti-corruzione (legge 190/2012) disciplina la pubblicazione online delle deliberazioni e degli atti della Pubblica amministrazione

02 | LE MODALITÀ

Gli atti sottoposti a obbligo di pubblicazione devono essere collegati a un link nell'home page denominato «Amministrazione trasparente» e devono essere individuabili dai motori di ricerca

03 | I LIMITI

Le informazioni sensibili (per esempio nominativi di soggetti che beneficiano di contributi, codici Iban dei fornitori di servizi eccetera) non bloccano la pubblicazione dell'atto, che deve essere semplicemente "depurato" dalle indicazioni soggette a particolare tutela per la privacy

civico»; l'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico non è sottoposta a limitazioni sulla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

L'accesso semplificato agli atti e alle informazioni per i quali la normativa prevede la pubblicazione obbligatoria è realizzato sui siti mediante (articolo 9) una sezione «Amministrazione trasparente», che non può essere sottoposta a filtri per i motori di ricerca. Le amministrazioni devono adottare (articolo 10) un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare attuazione alle previsioni del decreto. Il programma va integrato con il piano anticorruzione e correlato con il piano della performance

In questa prospettiva, il responsabile della trasparenza che l'amministrazione deve nominare (articolo 43) è individuato come coincidente, di norma, con il responsabile della prevenzione e della corruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assindustria Avviare le imprese del futuro per i giovani

Avviare l'interlocuzione per arrivare a realizzare imprese innovative che possano rappresentare un'opportunità reale per i giovani, aiutandoli a trovare occupazione e uscire dalla crisi. E' l'idea di base che ha mosso il gruppo giovani imprenditori di Confindustria nel mettere a punto un convegno su come trovare investitori. Alla realizzazione dell'iniziativa hanno collaborato "Ragusa Digitale" e la Camera di commercio.

Il momento di confronto si svolgerà domani mattina, alle 9.30, nella sala consiglio della Camera di Commercio. E' destinato a innovatori, ricercatori, dottorandi, studenti e professioni che, come spiega il presidente dei giovani industriali Mario Molè, «abbiano interesse a elaborare e sviluppare un progetto imprenditoriale, conoscere referenti preziosi per ricevere supporto materiale e di consulenza per l'attivazione di queste nuove attività d'impresa».

Nell'occasione verrà presentata la piattaforma "Ibla Lab": «È un laboratorio di idee – ha concluso Molè – voluto dai giovani imprenditori di Confindustria per favorire l'incontro tra l'offerta di business idea da parte dei giovani e la domanda di investimento da parte degli imprenditori. ◀